Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 37

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 14 febbraio 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

In occasione della elevazione al rango di Ambasciata della Legazione di Grecia a Roma il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10,30 al Palazzo del Quirinale, l'attuale titolare della predetta Missione, S. E. il signor Dimitri Capsalis, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Grecia presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1950

(571)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 1103.

**Modificazioni alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera *d*), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4, lettera *d*), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificato con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, e con l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, è fissata come segue:

*a*) lire 400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;

*b*) lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;

*c*) lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati.

Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40-80 e 200.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA — VANONI — TUPINI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 17.

**Norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, costituisce una gestione speciale autonoma amministrata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » è formato:

*a*) dalle attività comunque pertinenti al « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, comprese quelle residuate dalle gestioni del « Fondo per l'addestramento dei lavoratori dell'industria » di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, e del « Fondo nazionale per l'addestramento professionale », costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943 tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia;

*b*) dal contributo annuo a carico dello Stato a norma della lettera *b*) dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*c*) da contributi straordinari, da stabilire con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, a carico delle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione a norma della lettera *a*) dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*d*) da contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi specie eventualmente effettuate da privati, enti, associazioni e amministrazioni di qualsiasi natura;

*e*) da recuperi sui finanziamenti concessi e da altre eventuali entrate.

Art. 3.

Sono a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »:

*a*) le spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati di cui all'art. 46 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*b*) le spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale per la quota parte da porre a carico del « Fondo » ai sensi dell'art. 56 della legge 29 aprile 1949, n. 264, agli operai che partecipano ai corsi aziendali di qualificazione promossi ai sensi dell'art. 53 e seguenti della legge citata;

*c*) le spese relative a rimborso in favore delle piccole aziende e delle botteghe artigiane dei contributi da esse dovuti al « Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali » ed al « Fondo di solidarietà sociale », nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 57 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*d*) le spese relative alla istituzione ed al funzionamento dei cantieri scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento e di sistemazione montana, promossi ai sensi dell'art. 59 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*e*) le spese relative alla istituzione ed al funzionamento dei cantieri-scuola di costruzione di opere di pubblica utilità per i disoccupati, promossi ai sensi dell'art. 59 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*f*) le spese per l'eventuale preparazione degli istruttori dei corsi, di cui alle lettere *a*), *d*), *e*);

*g*) le spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, nonchè quelle di segreteria, di cui all'art. 1 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264;

*h*) le spese relative all'amministrazione e gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nonchè le altre eventuali, comunque connesse al conseguimento degli scopi previsti dal titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 4.

Le attività liquide del « Fondo » sono versate in apposito conto corrente fruttifero costituito presso la Cassa depositi e prestiti, intestato al « Fondo » medesimo.

Il funzionamento del conto corrente, di cui al comma precedente, è regolato dalle norme contenute negli articoli 232 a 244 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

I prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti sono eseguiti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale mediante emissione di ordini di pagamento, numerati progressivamente, a favore di terzi od anche, ove ricorrano motivi eccezionali sui quali dovrà pronunciarsi il Collegio dei revisori di cui all'art. 7 del presente decreto, a proprio favore. In tale caso gli ordini di pagamento debbono essere controfirmati dal presidente del predetto Collegio.

Gli effetti pubblici, in cui sono e potranno essere investite le attività del « Fondo », sono tenuti in deposito presso la Tesoreria centrale a norma dell'art. 233 del decreto luogotenenziale citato.

Le rendite degli effetti pubblici di cui sopra sono versate nel conto corrente entro cinque giorni da quello della loro scadenza.

Art. 5.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio di previsione del « Fondo ».

In detto bilancio deve essere considerato l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Analogamente, con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede ad apportare le variazioni che si rendano necessarie al bilancio di previsione di cui al secondo comma.

Il rendiconto concernente la gestione del « Fondo » è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il rendiconto di cui al precedente comma ed il bilancio di previsione di cui al secondo comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene provveduto alla formazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio del « Fondo ».

L'inventario sarà tenuto al corrente con le variazioni annuali di consistenza.

Art. 6.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita — occorrendo a mezzo di ispezioni — il controllo sulla gestione tecnica e finanziaria dei corsi e dei cantieri-scuola accertando, fra l'altro, che le voci di spesa siano contenute nei limiti dei piani approvati preventivamente dal Ministero medesimo.

Art. 7.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da apposito Collegio di revisori costituito da un magistrato della Corte dei conti — presidente —, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — membri —, designati dalle rispettive amministrazioni.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

La Ragioneria centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può effettuare ispezioni per accertare la regolarità della gestione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950*
*Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 111.* — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 18.

**Approvazione della concessione al comune di Perugia dell'impianto e dell'esercizio del tronco filoviario urbano Piazza Forte Braccio-Porta Elce in Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 25 novembre 1949, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e i legali rappresentanti del comune di Perugia e Società azionaria Esercizi Riuniti, con sede in Milano, per la concessione al detto Comune, e per esso alla indicata Società, dell'impianto e dell'esercizio del tronco filoviario urbano Piazza Forte Braccio-Porta Elce in Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *febbraio* 1950
*Atti del Governo, registro n.* 31, *foglio n.* 109. — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950, n. 19.

**Autorizzazione al Ministro per il tesoro ad avvalersi della facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179, circa le formalità da osservarsi nelle operazioni di annullamento e distruzione delle banconote da lire 500 e 1000.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sull'Istituto di emissione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179, per le formalità da osservarsi nelle operazioni di annullamento e distruzione delle banconote da lire 500 e 1000 tanto se ritirate dalla circolazione, quanto se non emesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *febbraio* 1950
*Atti del Governo, registro n.* 31, *foglio n.* 108. — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949.

**Autorizzazione all'Istituto industriale per l'ottica di Milano ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del capo dell'Istituto industriale governativo specializzato per l'ottica di Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una scuola per il rilascio della licenza necessaria all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Istituto industriale per l'ottica di Milano è autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico.

Con successivo decreto sarà provveduto all'approvazione del regolamento della scuola e dei relativi programmi d'insegnamento.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *dicembre* 1949
*Registro Presidenza n.* 31, *foglio n.* 259. — FERRARI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1950.

**Sostituzione del rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pescara n. 979, in data 20 gennaio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Dell'Arciprete Fernando, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il signor Tavolieri Nicola, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Dell'Arciprete Fernando è sostituito con il signor Tavolieri Nicola quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1950

*Il Ministro*: MARAZZA

(610)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1950.

**Sostituzione di un componente della Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1950.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1950, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1950;

Vista la nota 23 gennaio 1950, n. 1917, con la quale la Camera di commercio di Roma comunica che il signor Tito Natali, membro supplente della locale Deputazione di borsa, in rappresentanza della stessa Camera, ha rinunciato alla carica e designa, in sua sostituzione, il sig. Elio Turchetti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla integrazione dei componenti della Deputazione di borsa di Roma, come sopra indicato;

Decreta:

Il sig. Elio Turchetti è nominato membro supplente della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1950, in sostituzione del sig. Tito Natali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1950

*Il Ministro*: PELLA

(612)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Revoca di trasferimento di notaio**

Con decreto Ministerale dell'8 febbraio 1950, è revocato il decreto Ministeriale 28 novembre 1949, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Di Caprio Vincenzo alla sede di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Santa Maria Capua Vetere.

(622)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 31

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 14 febbraio 1950**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,75 | 145,25 |
| » Firenze | 624,50 | 145,25 |
| » Genova | 624,25 | 145,25 |
| » Milano | 624,75 | 145,30 |
| » Napoli | 624,50 | 144,75 |
| » Roma | 624,70 | 145,35 |
| » Torino | 624,75 | 145,25 |
| » Trieste | — | — |
| » Venezia | 624,50 | 145,50 |

**Media dei titoli del 14 febbraio 1950**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 75,55 |
| Id. 3,50 % 1902 | 74,75 |
| Id. 3 % lordo | 46,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,675 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 75,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 72,875 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 71,825 |
| Id 5 % (Ricostruzione) | 93,525 |
| Id. 5 % 1936 | 94 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 100,725 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 100,475 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 100,475 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 100,55 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 101,05 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99 — |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,875 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 14 febbraio 1950:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,72 |
| 1 franco svizzero | » 145,32 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione) | » 144,39 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa**

(2ª pubblicazione). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rend. 5 % | 28641 | 3.650 — | Conticello *Antonietta* fu Pietro, moglie di Delfino Giuseppe fu Giovanni, dom. a Trapani, vincolo dotale. | Conticello *Mariantonia*, ecc., come contro. |
| Id. | 28640 | 2.500 — | Conticello *Antonietta*, ecc., come sopra. | Come sopra. |
| B. T. N. 5 % (1949) Serie O | 614 | Cap. nom. 16.500 — | Poncia *Giuseppina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Granzella Martino fu Giuseppe. | Poncia *Margherita Giuseppina* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| B. T. N. 5 % (1951) serie 45 | 192 | 4.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 50 | 146 | 20.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 165 | 4.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 53 | 133 | 100.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 144 | 50.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 524245 | Rend. ann. 2.800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 524246 | 17,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 524247 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 524248 | 840 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 364358 | 175 — | Lombardi *Emma* fu Giuseppe, moglie di Lombardi Nicola, dom. a Caprarola (Roma), con usufrutto a Lombardi Giulia fu Giuseppe, nubile, dom. in Acerra (Napoli). | Lombardi *Maria Emmanuela* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Id. | 364359 | 175 — | Come sopra, con usufrutto a Lombardi Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Acerra (Napoli). | Come sopra, con usufrutto a Lombardi Maria fu Giuseppe nubile, dom. in Acerra (Napoli). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 505628 | 1.204 — | Martorelli *Emilio* fu *Francesco o Pier Francesco*, dom. a Genova. | Martorelli *Benedetto Emilio* fu *Francesco*, dom. a Genova. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 252079 | 1.571,50 | Martorelli *Emilio* fu *Pier Francesco*, dom. a Genova. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) mista | 4064 | 140 — | Martorelli *Emilio* fu Francesco, dom. a Chiavari (Genova). | Come sopra. |
| Id. | 7017 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 7085 | 35 — | Come sopra, dom. a Genova. | Come sopra, dom. a Genova. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 335597 | 140 — | Venegoni Amina fu Angelo, moglie di Martorelli *Emilio* fu *Pier Francesco*, dom. in Oneglia (Porto Maurizio). | Venegoni Amina fu Angelo, moglie di Martorelli *Benedetto Emilio* fu *Francesco*, dom. in Oneglia (Porto Maurizio). |
| Id. | 330634 | 140 — | Venegoni Amina fu Angelo, moglie di Martorelli *Emilio* fu Francesco, dom. in Oneglia (Porto Maurizio). | Venegoni Amina fu Angelo, ecc., come sopra. |
| Id. | 799092 | 1.680 — | Martorelli Lea di *Emilio*, nubile, dom. in Firenze. | Martorelli Lea di *Benedetto Emilio*, nubile, dom. in Firenze. |
| Cons. 3,50 % (1902) | 12437 | 35 — | Melis *Francesco* di Giovanni, dom. a Siena. | Melis *Francesca* di Giovanni, dom. a Siena. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 gennaio 1950

*Il direttore generale:* DE LIGUORO

(394)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949): serie *A* n. 9503, di L. 10.000 capitale nominale, e serie *E* n. 92, di L. 2000, intestati a Cosma Pietrina fu Donato, moglie di Manno Luigi fu Salvatore, domiciliata a Lecce, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Lecce.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 febbraio 1950

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(617)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del progetto di lottizzazione delle zone di Montesecco e Serapo facenti parte del piano di ricostruzione di Gaeta.

Con decreto Ministeriale 7 febbraio 1950, n. 381, è stato approvato il progetto di lottizzazione delle zone di Montesecco e Serapo facenti parte del piano di ricostruzione di Gaeta (Latina) vistato in una planimetria in iscala 1:2000.

Per l'attuazione delle opere previste in detta lottizzazione resta fissato il termine 1° marzo 1954, stabilito dal decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, n. 617, relativo alla proroga della validità del piano originario.

(605)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ragazzino Vincenzo fu Ciro, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 124 NA.

(603)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione del Consorzio generale irriguo di Avio (Trento) e nomina della deputazione provvisoria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1949, registro n. 34, foglio n. 399, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito il Consorzio generale irriguo di Avio (Trento) ed è stata nominata la deputazione provvisoria nelle persone dei signori:

*Presidente:*
Libera Giovanni fu Giuseppe.

*Membri:*
Emanuelli Beniamino fu Luigi;
Fumanelli Adolfo di Gedeone;
Secchi Alfredo fu Giulio.

(582)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Paolisi (Benevento) e Firmo (Cosenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Paolisi (Benevento) e Firmo (Cosenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Paolisi (Benevento) e Firmo (Cosenza) è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone appositi verbali, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1950

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(562)

### Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1950

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(613)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Rettifica alla graduatoria del concorso a novantaquattro posti di geometra aggiunto in prova nel personale di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1949, registro Finanze n. 11, foglio n. 194, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli e colloquio a novantaquattro posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativo alla precedenza a favore degli invalidi di guerra risultati idonei nei concorsi di ammissione ad impieghi nella misura di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci;

Sentita la Commissione del concorso sopraindicato e ritenuta la necessità a seguito di istanza di un candidato, di procedere alla rettifica della graduatoria di cui sopra, includendo nell'elenco dei vincitori al novantaquattresimo posto l'invalido di guerra Di Pasquale Vincenzo, in quanto nel precedente decreto sono stati assegnati agli invalidi di guerra nove posti anzichè dieci;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, contenente la graduatoria del concorso per titoli e colloquio a novantaquattro posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è rettificato come segue:

All'art. 2 il candidato Di Pasquale Vincenzo, invalido di guerra, viene collocato al n. 94 dell'elenco dei vincitori, con spostamento in avanti dei vincitori che precedono fino all'87° posto occupato dal candidato Martelli Giuseppe che viene eliminato dall'elenco stesso.

All'art. 3 il candidato Martelli Giuseppe, ex-combattente, viene collocato al 1° posto nell'elenco degli idonei con retrocessione di un posto dei successivi idonei fino al candidato Mazza Bernardo che viene ad occupare nell'elenco stesso l'84° posto lasciato libero dal Di Pasquale Vincenzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 22 gennaio 1950

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950*
*Registro Finanze n. 4, foglio n. 30*

(634)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a diciassette posti di vice segretario in prova (grado 11° gruppo A) nella carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE AD INTERIM

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1949, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciassette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nella carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dall'art. 9 del decreto Ministeriale 15 aprile 1949, di cui alla premessa, è composta come segue:

*Presidente*:

dott. Giovanni Oppo, consigliere di Stato.

*Membri*:

dott. Cesare Cichi, ispettore generale nel Ministero della marina mercantile;

dott. Giuseppe Mosti, ispettore generale nel Ministero della marina mercantile;

prof. Gabriele Pescatore, docente di diritto marittimo presso l'Università di Roma;

prof. Gaetano Serino, ordinario di economia e dei trasporti marittimi presso l'Istituto universitario navale di Napoli;

prof. Roberto Ripari, aggregato per l'esame facoltativo di lingue estere.

Il dott. Adolfo Azzario, consigliere nel Ministero della marina mercantile, eserciterà le funzioni di segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione graverà sul capitolo II del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'anno 1949-1950.

Il gettone di presenza è fissato in L. 125 per seduta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1949

*Il Ministro ad interim*: CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1950*
*Registro Marina mercantile n. 13, foglio n. 234.*

(567)

## PREFETTURA DI VARESE

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Giorgio Pedrazzoli, 30° graduato, vincitore della condotta di Lonate Ceppino, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Nicola Simone (34° graduato), Domenico Conte (41° graduato), Ferdinando Azimonti (46° graduato), Giampietro Cabrini (52° graduato), Bernardino Sonzini (54° graduato), Giuseppe Valsecchi (58° graduato) e Ugo Bigliardi (59° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta e che questa pertanto si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Antonio Maslowski, 63° in graduatoria, ha indicato tale sede nell'ordine di preferenza e che ha diritto alla nomina per Lonate Ceppino;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Maslowski, domiciliato a Livigno (Sondrio), è assegnato alla condotta medica di Lonate Ceppino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 23 gennaio 1950

*Il prefetto*: VINCENTI

(552)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.